

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE
AL PARLAMENTO ITALIANO PER L'APPLICABILITÀ
DEL PROCEDIMENTO SPECIALE E SOMMARIO DI
COGNIZIONE *EX ART. 14 D. LGS. N. 150/2011*
ANCHE PER IL RECUPERO DEL COMPENSO
DELL'AVVOCATO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE, GIUDIZIALE
PENALE E AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PRESTATATA
DINNANZI AI GIUDICI SPECIALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 (cd. "decreto semplificazione dei riti civili") il sistema processuale italiano prevedeva la possibilità per l'avvocato di avvalersi di varie azioni per ottenere dal cliente il pagamento del proprio compenso. In particolare erano tre le possibili iniziative:

- a) il procedimento speciale camerale di cui agli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942, seppur esclusivamente per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti relativi alle sole prestazioni giudiziali civili, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, e sempreché, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, non vi fosse alcuna contestazione sull'esistenza del diritto al compenso da parte del cliente;
- b) il procedimento speciale e sommario di ingiunzione di pagamento di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, previo parere di congruità del compenso richiesto da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
- c) il procedimento ordinario di cognizione di cui agli articoli 163 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Con il Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 – emanato in attuazione dell’art. 59 della Legge Delega n. 69 del 18 giugno 2009 – il Governo ha previsto invece la possibilità per l’avvocato che intende recuperare il proprio compenso professionale di azionare – in luogo del procedimento speciale camerale previsto dagli articoli 28, 29 e 30 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 – un nuovo procedimento speciale e sommario di cognizione mutuato sulla falsa riga di quello disciplinato dalle norme del capo III *bis* del Titolo I del libro quarto del Codice di Procedura Civile.

In particolare, con l’articolo 34, comma 6, del citato decreto, il legislatore delegato ha abrogato gli articoli 29 e 30 della Legge del 1942 ed ha sostituito l’originario articolo 28 con il seguente: *“per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011”*.

Ha previsto inoltre all’articolo 14 – rubricato *“delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”* – che: *“le controversie previste dall’articolo 28 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del Codice di Procedura Civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.*

Tuttavia, per tener conto delle indicazioni della Legge Delega che avevano imposto di tener *“fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente”* e di far salve le *“disposizioni previste dalla legislazione speciale (...) finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile”*, il legislatore delegato ha conservato – rispetto alla disciplina originariamente contenuta negli articoli 28, 29 e 30 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 – le seguenti caratteristiche: a) la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera; b) la composizione collegiale del Tribunale, allorché la competenza sia attribuita a tale ufficio giudiziario; c) la possibilità per le parti

di stare in giudizio personalmente (naturalmente nel solo giudizio di merito); d) l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.

La decisione del legislatore delegato di mutuare il nuovo procedimento da quello previsto dagli articoli 28, 29 e 30 della Legge del 1942 ha comportato necessariamente la riproposizione di tutti i problemi interpretativi emersi durante la vigenza della precedente disciplina: dall'individuazione dell'ambito di applicazione del nuovo rito speciale alla praticabilità degli altri riti previsti dal Codice di Procedura Civile per il recupero del compenso professionale in alternativa a quello previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011.

Tale tecnica legislativa – unitamente alla sovrapposizione delle normative via via succedutesi nel tempo – ha dato pertanto luogo a differenti interpretazioni e contrasti, sia in giurisprudenza sia in dottrina, circa l'azione esercitabile dall'avvocato per il recupero del proprio compenso professionale, tanto da rendersi persino necessario l'intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, con la recente sentenza n. 4.485 del 23 febbraio 2018, relativamente al recupero del credito professionale, ha statuito che:

1) a seguito dell'introduzione dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011, le controversie di cui all'articolo 28 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942, come sostituito dal citato Decreto Legislativo, possono essere introdotte esclusivamente con un ricorso ai sensi dell'articolo 702 *bis* del Codice di Procedura Civile (che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli articoli 3, 4 e 14 del Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011) oppure con il procedimento per decreto ingiuntivo *ex* articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (e l'eventuale opposizione si deve proporre ai sensi dell'articolo 702 *bis* e seguenti del Codice di Procedura Civile e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli articoli 648, 649, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di

cognizione ordinario e sia con quello del procedimento sommario di cognizione codicistico di cui agli articoli 702 *bis* e seguenti del Codice di Procedura Civile;

- 2) le controversie di cui all'articolo 28 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 introdotte sia ai sensi dell'articolo 702 *bis* del Codice di Procedura Civile sia in via monitoria avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, restano soggette al rito di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011, anche quando il cliente non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alle stregua della tariffa (*rectius*, dei parametri indicati nel decreto del Ministero della Giustizia di cui agli art. 1, comma 3, e 13, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012), ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'*an*. Soltanto qualora il cliente convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta *ex* articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione infine gli articoli 34, 35 e 36 del Codice di Procedura Civile in tema di spostamento della competenza per connessione.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato inoltre che il procedimento speciale e sommario di cognizione *ex* articoli 3, 4 e 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 si applica esclusivamente per la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta in un giudizio civile ovvero svolta con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongono in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentazione giudiziale in ambito civile, in modo da potersi considerare esplicitazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente

processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e nel processo amministrativo ovvero dinnanzi ai giudici speciali.

Tale assunto si fonda principalmente sul fatto che la rubrica della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 richiamata dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 fa esclusivamente riferimento agli *“onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”* e non anche agli onorari per prestazioni stragiudiziali, giudiziali penali e amministrative, e quelle svolte dinnanzi ai giudici speciali.

Si tratta tuttavia di una tesi che, oltre a creare una palese e irragionevole disparità di trattamento nella liquidazione dei compensi professionali, stride fortemente con gli obiettivi di semplificazione, di razionalizzazione e di riduzione dei riti civili posti dall'articolo 54 della citata Legge Delega del 2009.

Attualmente, infatti, per recuperare il proprio compenso professionale relativo a prestazioni diverse da quelle giudiziali civili l'avvocato può esperire ancora tre distinti ed autonomi procedimenti civili, ivi compreso quello ordinario di cui agli articoli 163 e seguenti del Codice di Procedura Civile che, invece, come si evince dalla relazione illustrativa del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011, il legislatore delegato intendeva prevedere quale rito per i soli procedimenti caratterizzati da un'accentuata complessità di trattazione e di istruttoria della causa.

Si tratta peraltro di una disparità di trattamento che non ha alcuna ragione di esistere visto che - a differenza della Legge del 1942 - la rubrica dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 non fa alcun espresso riferimento agli onorari per prestazioni giudiziali in materia civile e, soprattutto, la tipologia dell'attività professionale svolta non rende in alcun modo più complessa la trattazione e l'istruttoria della causa, trattandosi, come noto, la causa relativa al recupero del credito professionale documentale, di facile e pronta soluzione, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, sostituito dal Decreto Ministeriale n. 55

del 10 marzo 2014 e s.m.i., che ha determinato *ex lege* i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Molte sono invece le ragioni che depongono a favore dell'estensione dell'applicabilità del procedimento speciale e sommario di cognizione *ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011* anche per il recupero del compenso dell'avvocato relativo all'attività professionale stragiudiziale, giudiziale penale e amministrativa, nonché prestata dinnanzi ai giudici speciali.

Si tratta infatti di un procedimento più "snello" e più "celere" rispetto a quello ordinario che faciliterebbe necessariamente il recupero dei crediti professionali con conseguente aumento del fatturato per gli studi legali e un maggior gettito fiscale per lo Stato, garantendo peraltro, a differenza del procedimento sommario di ingiunzione *ex* articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, un contraddittorio tra le parti. L'inappellabilità del provvedimento finale determinerebbe poi una riduzione delle impugnazioni con conseguente diminuzione del contenzioso giudiziario.

Diminuzione che, invece, deve escludersi nel caso in cui si proceda non solo con il giudizio ordinario, ma anche con il procedimento sommario di ingiunzione di pagamento in quanto accade sempre più di sovente che, al solo fine di ottenere una riduzione del compenso richiesto, il cliente impugni la sentenza di primo grado ovvero proponga opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 645 del Codice di procedura Civile dando così avvio ad un secondo grado di giudizio ovvero ad un procedimento di opposizione ordinario ovvero - alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite di cui si è detto - ad un procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 oppure, in certi casi, quello sommario di cognizione codicistico di cui agli articoli 702 *bis* e seguenti del Codice di Procedura Civile, con conseguente duplicazione di processi.

Con la presente proposta di disegno di legge, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla Legge Delega n. 59 del 18 giugno 2009, attuata con dal Governo con il Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2015, si intende quindi modificare la legislazione speciale di cui alla Legge n. 794 del 13 giugno 1942 prevedendo che l'avvocato possa

procedere al recupero delle spese e del proprio compenso unicamente esperendo il procedimento speciale e sommario di cognizione *ex* articoli 3, 4 e 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 ovvero quello speciale e sommario di ingiunzione *ex* articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e ciò a prescindere dalla tipologia di attività professionale svolta.

DISEGNO DI LEGGE
PER L'APPLICABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
SPECIALE E SOMMARIO DI COGNIZIONE *EX* ARTT.
3, 4 E 14 D. LGS. N. 150/2011 ANCHE ALLA
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE
DELL'AVVOCATO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI
STRAGIUDIZIALI, GIUDIZIALI PENALI E
AMMINISTRATIVE, NONCHÉ SVOLTE DINNANZI A
GIUDICI SPECIALI

Art. 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

1. La presente legge ha l'obiettivo di semplificare e ridurre i riti civili esperibili dall'avvocato per recuperare il compenso professionale per l'attività professionale svolta.

Art. 2. MODIFICA DELLA RUBRICA DELLA L. N. 794 DEL 13 GIUGNO 1942

1. La rubrica della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 "*onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile*" è sostituita dalla seguente: "*compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali*"

Art. 2 MODIFICA DELL'ART. 28 DELLA L. N. 794 DEL 13 GIUGNO 1942

1. L'art. 28 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942 è sostituito dal seguente: "*per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in Legge n. 162 del 10 novembre 2014, e nella procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso*"

relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale – anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale – e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011”.

Art. 3 MODIFICA DELL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 150 DEL 1° SETTEMBRE 2011

1. L'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 è sostituito dal seguente:

“1. Le controversie previste dall'articolo 28 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del Codice di Procedura Civile contro il decreto ingiuntivo riguardante le spese e il compenso spettanti ad avvocati per prestazioni stragiudiziali e giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al presente decreto legislativo, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le controversie previste dall'articolo 28 della Legge n. 794 del 13 giugno 1942, introdotte con il rito sommario di cognizione di cui al comma precedente, restano soggette a detto rito anche quando il cliente non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua dei parametri indicati nel decreto del Ministero della Giustizia di cui agli art. 1, comma 3, e 13, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, ma sollevi contestazioni in ordine ai presupposti del diritto al compenso, all'esistenza del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, alle prestazioni eseguite, alla sussistenza di cause estintive o limitative ed in genere riguardo ad ogni questione concernente l'esistenza del diritto di credito di cui si chiede la tutela.

Soltanto qualora il cliente convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest'ultima deve avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande.

Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga alla competenza del giudice adito, trovano applicazione gli articoli 34, 35 e 36 del Codice di Procedura Civile.

3. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile e costituisce titolo esecutivo, anche per le spese del procedimento sommario di cognizione esperito”.

Art. 4. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.